

FOGLIO INFORMATIVO

Copia “incompleta” a titolo esemplificativo per il sito www.prontaliquidita.it

INFORMAZIONI SUL MEDIATORE CREDITIZIO		
Denominazione ProntaLiquidità Via San Francesco, 4 Cap 09021 Città Barumini Tel. 070/9361030 Fax. 070/9361030 Iscr. Albi UIC n. 44661 (A. Pirro) / 87710 (A. Sanna)	Spazio per il timbro	Spese fisse: nessuna Rimborsi spese: nessuna Commissioni per l'offerta fuori sede: già incluse al punto F delle condizioni economiche

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

La Cessione del Quinto

La cessione del quinto dello stipendio è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino a un quinto del proprio stipendio o pensione mensile per un periodo massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o sulla pensione effettuate direttamente dall'ente od azienda presso la quale il Cliente dipende. La cessione del quinto è disciplinata dal DPR n.180 del 5/1/50 e relativo regolamento DPR n.895 del 28/7/50. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

La Delega di Pagamento

La delega di pagamento è un prestito personale destinato esclusivamente a lavoratori dipendenti, i quali al fine di ottenere un finanziamento, possono dare mandato all'amministrazione presso la quale dipendono a trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del c. c. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell'8/8/1996, n. 63 del 16/10/1996, n. 29 del 11/03/1998. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Servizi Accessori

I finanziamenti prevedono la sottoscrizione di contratti assicurativi a premio unico contro il rischio vita ed il rischio perdita di impiego a beneficio della società finanziatrice. Nel primo caso l'assicurazione si assumerà l'onere del pagamento del debito residuo senza rivalsa sugli eredi del Cliente, mentre in caso di perdita di impiego è salvo il diritto della compagnia di rivalersi sul Cliente. I costi delle assicurazioni saranno a totale carico di quest'ultimo e i relativi premi verranno trattenuti e versati alla compagnia di assicurazione direttamente dall'intermediario committente – Istituto cessionario al momento dell'erogazione del prestito. I dipendenti pubblici aderenti al Fondo Credito hanno la facoltà di decidere all'atto del finanziamento, se lo stesso debba essere garantito dall'INPDAP oppure da polizza stipulata con una compagnia assicurativa privata.

Rischi

Essendo finanziamenti a tasso fisso, esiste un generico rischio di interesse derivante dall'impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni dei tassi al ribasso. Si possono, inoltre, manifestare generici rischi legati all'incremento di commissioni e/o delle spese a carico del Cliente non imposte dal creditore a fronte di variazioni di costi bancari, postali, ecc.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

Cessione Del Quinto

1. L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) da parte dell'Amministrazione/Ente Previdenziale sul proprio impegno a trattenere le quote cedute dalla retribuzione/pensione mensile del Cliente.
2. La prima rata scadrà il mese successivo alla notifica del contratto presso l'ente o azienda ove dipende il Cliente. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
3. Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore

Delega Di Pagamento

1. L'erogazione del finanziamento avrà luogo all'ottenimento della dichiarazione scritta (benestare) da parte dell'Amministrazione sul proprio impegno a trattenere le quote delegate dalla retribuzione mensile del Cliente.
2. La prima rata scadrà il mese successivo alla notifica del contratto presso l'ente o azienda ove dipende il Cliente. La valuta riconosciuta al Cliente sarà di 30 giorni antecedente la scadenza della prima rata.
3. Il prelevamento delle quote mensili proseguirà ininterrottamente fino alla completa estinzione del debito, al raggiungimento della quale il rapporto con il Cliente si riterrà concluso.
4. Nel caso di ritardo nel pagamento o mancato pagamento anche di una sola delle rate del prestito, il finanziatore potrà richiedere la risoluzione del contratto.

potrà richiedere la risoluzione del contratto. Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo con cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà dell'Istituto Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c.

5. E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cliente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto maggiorato del rimborso spese di estinzione.

6. Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute dall'Istituto Cessionario all'atto dell'erogazione del finanziamento e direttamente corrisposte agli aventi diritto.

7. La cessione estenderà i suoi effetti sull'assegno di quiescenza qualora, una volta cessato il servizio, esista il diritto al trattamento pensionistico e l'Ente previdenziale risulti obbligato per legge ad operare le necessarie trattenute. Nel caso in cui tale obbligo non sussista, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro la cessione si estenderà sul trattamento di fine rapporto, sulla liquidazione o sulle somme dovute al Cliente a qualunque titolo e sotto qualunque denominazione. Gli eventuali oneri imposti dall'Amministrazione o dagli Enti di previdenza per l'effettuazione delle trattenute saranno a carico del Cedente.

8. Nei casi di riduzione per qualsiasi causa della retribuzione mensile, qualora la retribuzione stessa subisca una riduzione inferiore ad un terzo, la trattenuta da parte dell'Amministrazione dovrà continuare a essere effettuata nella misura stabilita dal contratto. Ove la riduzione sia maggiore ad un terzo la trattenuta non potrà eccedere il quinto dello stipendio ridotto. (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n.180).

9. La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dall'Istituto Cessionario al momento dell'erogazione del prestito. In caso di perdita di impiego è salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al finanziatore.

10. Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, con uno schema analitico e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cliente almeno una volta all'anno e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

11. Il Cliente è obbligato a denunciare ogni suo trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, all'Istituto Cessionario.

12. Per i dipendenti statali che si avvalgono della procedura di cui al Titolo II del T.U. 180/1950 per compagnia assicurativa si deve intendere l'Inpdap.

13. Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società procuratrice, oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.

Saranno dovuti, senza alcuna intimazione, sull'importo non pagato, gli interessi di mora nella stessa misura del tasso nominale annuo con cui è stato concesso il finanziamento. Tali interessi decorreranno senza pregiudicare la facoltà dell'Istituto Cessionario di considerare risolto il contratto per inadempimento ai sensi dell'art.1456 c.c.

5. E' sempre facoltà del Cliente poter estinguere anticipatamente il finanziamento nelle modalità previste dal contratto. Su quest'ultimo sono altresì indicate tutte le somme addebitate al Cliente al momento della erogazione, che non potranno in alcun caso essere rimborsate. Pertanto, in caso di estinzione anticipata, il residuo debito s'intende al netto della sola quota interessi ancora da maturare attualizzata al tasso nominale annuo indicato nel contratto maggiorato del rimborso spese di estinzione.

6. Le spese indicate nei punti B, E, F, H, L della tabella relativa alle condizioni economiche, essendo a carico del Cliente, verranno trattenute dall'Istituto Cessionario all'atto dell'erogazione del prestito e direttamente corrisposte agli aventi diritto.

7. Per i dipendenti che maturano il diritto al TFR, questo sarà vincolato a garanzia dell'operazione.

8. La stipula del contratto di finanziamento presuppone la sottoscrizione dei contratti assicurativi connessi all'operazione. I costi delle polizze saranno a totale carico del Cliente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati alla Compagnia di assicurazione direttamente dall'Istituto Cessionario al momento dell'erogazione del prestito. In caso di perdita d'impiego è salvo il diritto della Compagnia di rivalersi sul Cliente per le somme pagate al finanziatore.

9. Le comunicazioni periodiche relative allo svolgimento del rapporto, con uno schema analitico e un aggiornato quadro delle condizioni applicate, saranno trasmesse al Cliente almeno una volta l'anno e s'intenderanno approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento.

10. Il Cliente è obbligato a denunciare ogni suo trasferimento, anche di dipendenza lavorativa, all'Istituto Cessionario.

11. Nessun onere aggiuntivo viene richiesto dal Mutuante o, per esso dalla società procuratrice, oltre a quelli evidenziati nel contratto di finanziamento ed indicati in questo foglio informativo.

LEGENDA

TAN	Il Tasso Annuale Nominale di interesse corrisponde al prezzo che il Cliente paga alla società finanziatrice per la fruizione del prestito nell'intervallo di tempo di 1 anno.
TAEG	Tasso Annuo Effettivo Globale / Indicatore Sintetico di Costo: rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
TASSO DI MORA	Tasso d'interesse supplementare a carico del Cliente applicato in caso di ritardo nel pagamento della rata di rimborso del debito rispetto ai termini pattuiti.
QUIESCENZA	Trattamento economico di natura previdenziale che si riconosce al dipendente pubblico/privato a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
QUOTA INTERESSI	Nell'ambito del piano di rimborso di un prestito (piano di ammortamento), costituisce la componente della rata relativa all'interesse maturato al tasso previsto dal piano stesso.
VALUTA	Giorno di scadenza effettiva a partire dal quale decorrono o cessano di decorrere gli interessi.